



STATUTO DEL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI CARABINIERI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari Carabinieri (d'ora in avanti SIULM Carabinieri) è un'associazione professionale a carattere sindacale per la forza armata carabinieri in cui possono aderire i Carabinieri, in servizio ed in ausiliaria. La sede legale del SIULM Carabinieri è ubicata in Via Messapia, 19, Bari (BA), la stessa potrà essere variata "senza modificazione statutaria" in base a motivate esigenze di varia natura, con voto a maggioranza dei 2/3 del Direttivo Nazionale Carabinieri.

ART. 2 LOGO

Il logo è raffigurato:

- dai colori della bandiera italiana, da una stretta di mano al centro che rappresenta un gesto con valenza simbolica "Darsi una mano" in alto a sinistra ed in basso a destra e lo sfondo azzurro e rosso;
- dalla scritta SIULM con colore Nero e la bandiera dell'Europa alla base della "I";
- dalla sottostante scritta **Sindacato Unitario Lavoratori Militari** di colore nero;
- dalla sottostante scritta **CARABINIERI** di colore bianco.

Il logo, così come la denominazione SIULM Carabinieri, potrà essere utilizzato solo dagli organi statutari dell'Associazione e da soggetti da essi autorizzati.

ART. 3 PRINCIPI FONDANTI

Il SIULM Carabinieri è costituito a tempo indeterminato e senza scopo di lucro, in piena libertà, nel rispetto della Carta costituzionale e dell'ordinamento legislativo, ciò al fine di tutelare i diritti e gli interessi del personale rappresentato senza alcuna distinzione di ruolo, qualifica e funzione, sesso, etnia e fede religiosa professata.

Possono aderire unicamente i militari, senza distinzione alcuna di ruolo e grado, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in servizio e in ausiliaria, eccetto coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

Il SIULM Carabinieri sarà sempre e comunque estraneo, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche, amministrative, comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura. Osserverà pienamente il principio di neutralità delle Forze Armate previsto dagli articoli 97 e 98 della Carta costituzionale, nonché i principi di trasparenza e privacy così come dettati dall'ordinamento giuridico.



La partecipazione all'Associazione comporta la piena eguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati, l'accettazione dei principi fondanti il sodalizio, delle norme del presente Statuto e di tutti i valori fondanti la Repubblica Italiana con particolare riguardo a libertà, eguaglianza, libera espressione del pensiero e di tutte le altre libertà personali.

Gli organi direttivi del SIULM Carabinieri saranno democraticamente eletti e composti da personale in servizio attivo ed in ausiliaria, salvo quando diversamente disposto da eventuali successive modifiche del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 4 FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI

Gli obiettivi del SIULM Carabinieri sono quelli di garantire la difesa dei diritti, degli interessi dei Militari e dei loro familiari, nei modi e nei termini regolati dalla Costituzione e dalla Legge, avendo sempre come elemento fondante l'interesse, l'unità e la solidarietà tra tutti i militari, senza distinzione di ruolo, qualifica e funzione.

La finalità cui tende è quella della complessiva tutela professionale collettiva, sempre nel rispetto della trattazione di specifiche materie disposte dal legislatore ed in conformità alle finalità e ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari. Saranno escluse la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

Non ci si avvarrà dell'esercizio del diritto di sciopero, promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi.

Il SIULM Carabinieri non aderirà né si federerà con altre associazioni sindacali non militari, potendo accogliere e confederarsi con Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari delle FF.AA. e FdP a OM.

Il SIULM Carabinieri e i suoi iscritti si impegnano, nell'ambito delle proprie attività, ad osservare il divieto di cui all'art. 1476 quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare.

ART. 5 MODALITÀ DI ADESIONE E FINANZIAMENTO

L'adesione al SIULM Carabinieri è libera e volontaria, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto attraverso la sottoscrizione della delega integralmente compilata, nella misura economica che verrà stabilita dagli organi statutari preposti, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.



Ai sensi dell'art. 1480-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sussiste la possibilità di revoca della delega che, se esercitata entro il 31 ottobre di ogni anno, ha effetto dal successivo 1° gennaio, altrimenti si intende tacitamente rinnovata.

Il SIULM Carabinieri si finanzierà esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Non potrà ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari.

Si conviene che, come da vigenti disposizioni legislative, le deleghe per il contributo associativo saranno riconosciute valide ai fini della consistenza associativa se non inferiori allo 0,50 % per cento della voce stipendio per 12 (dodici) mensilità, ciò fatte salve successive modifiche di legge che interverranno sul tema. Le quote saranno versate sui conti correnti intestati al SIULM Carabinieri. L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Si rinnova automaticamente ogni anno salvo disdetta formale da parte dell'interessata/o, fermo restando la regolarità del versamento del contributo sindacale.

Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32 e 40 e 44 bis e i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.

In caso di scioglimento dell'APSCM SIULM Carabinieri il patrimonio residuo verrà devoluto fra le Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari iscritte all'albo.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti al SIULM Carabinieri godranno di diritti, così come si impegnano a rispettare alcune elementari regole e doveri.

Sul fronte dei diritti:

- partecipazione nella forma elettorale attiva e passiva. Per l'elettorato passivo si rimanda alle limitazioni disposte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- pari dignità degli iscritti e tra gli iscritti;
- partecipazione alle attività ed alla formazione delle linee politico-programmatiche del SIULM Carabinieri;
- libera manifestazione del pensiero;
- tutela collettiva di natura professionale.

Sul fronte dei doveri:

- rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- mantenimento da parte dell'associato di un comportamento corretto tale da non ledere o pregiudicare anche indirettamente l'immagine dell'Associazione;



- impegno a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati, all'armonica convivenza di tutti gli aderenti secondo la comunione degli scopi e degli ideali fissati dallo Statuto.

ART. 7 DEMOCRAZIA SINDACALE, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

Il SIULM Carabinieri è liberamente costituito e agisce nel pieno rispetto dei principi democratici, attraverso le successive norme statutarie che:

- garantiscano il regolare svolgimento dei congressi nazionali ogni 4 anni, salvo decisione degli organismi preposti di anticiparne la convocazione di carattere straordinario;
- garantiscano l'elezione a tutti gli Organi dell'Associazione mediante il voto;
- definiscono il bilanciamento delle prerogative e dei compiti dei diversi organi statutari, attraverso la distinzione fra direzione e gestione;
- definiscano regole per la selezione del gruppo dirigente esclusivamente su base elettiva, rispettando il principio di parità di genere. La durata di tutte le cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi una carica elettiva sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato;
- la rappresentanza di ciascuna categoria non potrà superare il 75%.

In tema di incompatibilità si fissano sin d'ora le seguenti disposizioni:

- Gli iscritti dovranno aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari;
- l'incarico di Segretario Generale Nazionale e di Presidente, e/o quelli di componente degli organi Statutari sono incompatibili con quelli di Comando a livello di vertice dei Carabinieri;
- non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche:
 - a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
 - b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
 - c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro con idoneità al servizio militare incondizionato;
 - d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo;
 - e) i militari in servizio effettivo che hanno prestato servizio effettivo, per almeno cinque anni, nelle Forze armate/Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 1477-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Se confermate tali incompatibilità, determineranno la decadenza automatica dagli stessi organismi dell'Associazione, con determinazione dei Proviviri.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE

ART. 8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA



L'Assemblea degli iscritti/e al SIULM Carabinieri, formata dagli iscritti per ogni struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri elegge della stessa provincia la Segreteria Provinciale. Le segreterie provinciali con un delegato ciascuno eleggono la segreteria Regionale. La segreteria Regionale con il delegato Regionale elegge la struttura sindacale Nazionale assieme alle cariche nazionali preesistenti.

- struttura sindacale di base (es. nucleo ccf, comando stazione cc, compagnia, ecc.);
- strutture sindacali Provinciali;
- strutture sindacali Regionali;
- struttura sindacale Nazionale.

ART.9 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI DELLE STRUTTURE ORDINATIVE

Presso ogni struttura ordinativa, gli iscritti al SIULM Carabinieri avranno la propria rappresentanza sindacale, essa prenderà il nome del posto di lavoro e/o della località ove avrà sede. L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma congressuale primaria di espressione democratica.

Eleggerà il Segretario di struttura ordinativa, che resterà in carica quattro anni e non sarà consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

La Struttura Sindacale ordinativa assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti, assolverà, inoltre, ai seguenti compiti:

- a) informazione e consultazione degli iscritti, proselitismo, propaganda e tesseramento
- b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento;
- d) proposte ed iniziative sulle materie e tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

Le procedure elettive delle strutture ordinarie saranno disciplinate con appositi regolamenti interni.

ART. 10 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI PROVINCIALI

Il Siulm Carabinieri avrà la propria rappresentanza sindacale provinciale che rappresenterà il SIULM Carabinieri nella Provincia di riferimento.

Organi della Struttura sindacale provinciale sono: il Congresso Provinciale, il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale è composto da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria del SIULM Carabinieri presso gli organi sindacali dislocati nella provincia. Provvede ad eleggere il Segretario Provinciale, Vicesegretario Provinciale e la Segreteria Provinciale, che rimangono in carica per quattro anni, non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Inoltre, provvederà alla elezione, di un delegato per il livello congressuale Regionale.

Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.



In particolare, il Congresso Provinciale svolge le seguenti attività:

- esamina e discute le politiche e le attività del SIULM Carabinieri sul territorio provinciale e le rappresenterà alla struttura Regionale;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali;

Il Congresso Provinciale è convocato annualmente, a seguito di apposita convocazione della Segreteria Provinciale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

La Struttura sindacale Provinciale assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti, e assolverà inoltre ai seguenti compiti: proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza, proselitismo, informazione, propaganda e tesseramento. Inoltre, svolgerà una funzione consultiva sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro di cui all'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Per le Province ove siano presenti esigue unità di personale iscritto al SIULM Carabinieri, con conseguente impossibilità di costituzione della struttura sindacale provinciale, con i relativi organismi statutari, gli iscritti con sede di servizio nella detta Provincia saranno assorbiti e posti in capo alla Struttura Provinciale del capoluogo di Regione.

Laddove, con riferimento ad una Regione, ove non sia possibile, per un numero esiguo di iscritti all'Associazione, costituire alcuna struttura sindacale Provinciale nella Regione, saranno gli iscritti a costituire il congresso regionale e ad eleggere la struttura regionale; ove questo non sia possibile sarà commissariata la Regione con commissario nominato dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

ART. 11 LE CARICHE E GLI ORGANI SINDACALI REGIONALI

Ogni Regione avrà la propria rappresentanza Sindacale Regionale con compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture Sindacali della Regione. Svolgerà attività di studio, ricerca, ed approfondimento nelle materie di competenza.

Essa rappresenterà il SIULM Carabinieri nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale. Assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Svolgerà, inoltre, le eventuali attività delegate dal livello Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali. Il congresso regionale eleggerà la struttura regionale così composta: Segretario Generale Regionale, Vicesegretari/e Generali Regionale e Segreteria Regionale, che restano in carica 4 anni. Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

Laddove, con riferimento ad una Regione, ove non sia possibile, per un numero esiguo di iscritti all'Associazione, costituire alcuna struttura sindacale Provinciale nella Regione, saranno gli iscritti a costituire il congresso regionale e ad eleggere la struttura regionale; ove questo non sia possibile sarà commissariata la Regione con commissario nominato dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

Il Congresso Regionale avrà le seguenti attribuzioni:

- esamina e discute le politiche e l'attività del SIULM Carabinieri nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale;
- esamina i documenti approvati dai Congressi Provinciali e di strutture ordinarie della Regione;
- elegge un delegato per il livello congressuale Nazionale;
- discute e vota i documenti congressuali regionali;



Il Congresso Regionale è convocato annualmente dalla Segreteria Regionale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci approvati del preventivo e consuntivo regionali di spesa dovranno essere verificati dal Direttivo Nazionale dei Carabinieri unitamente al Tesoriere Nazionale con diritto di voto.

La Segreteria Regionale e con essa il Segretario Regionale quali organi esecutivi avranno il compito di rappresentare il SIULM Carabinieri di fronte all'Amministrazione militare di valenza regionale, facendosi portavoce della linea politica sindacale definita dagli organi deliberanti Nazionali.

ART. 12 LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI NAZIONALI

La rappresentanza Sindacale nazionale, rappresenterà il SIULM Carabinieri nei confronti del Comando Generale di appartenenza.

Organi della Struttura Sindacale Nazionale sono: il Congresso nazionale; il Segretario Generale nazionale, il Presidente, la Segreteria nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato:

- ogni quattro anni per eleggere il Direttivo Nazionale Carabinieri ed è composto da: Segretario Generale Nazionale, Presidente Nazionale, i Vicesegretari/e Generali, un rappresentante per regione;
- ogni anno, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività svolte e da svolgere;
- ogni qualvolta venga deciso dal Direttivo Nazionale Carabinieri ovvero per motivi di natura straordinaria.

Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri esercita le seguenti attribuzioni:

- interviene sulle questioni inerenti all'Arma dei Carabinieri;
- attua l'indirizzo politico del Siulm Carabinieri;
- promuove la formazione e l'informazione;
- disciplina con regolamenti interni i propri dipartimenti.

Coordinerà, d'intesa con le Segreterie Regionali, le tematiche che potranno essere trattate al proprio livello e non potrà essere composto da più di quindici membri.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri si doterà di Appositi regolamenti interni che disciplineranno compiti e attribuzioni di ogni singolo organo e carica.

TITOLO III ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA CENTRALE

ART. 13 ORGANI DEL SIULM CARABINIERI



Sono organi interni del SIULM Carabinieri:

- il Congresso nazionale;
- il Direttivo Nazionale Carabinieri;
- il Segretario Generale Nazionale Carabinieri, l'Ufficio di Segreteria;
- il Presidente;
- Tesoriere, Ufficio di Tesoreria;
- Dipartimenti Nazionali, deliberati sulla base delle materie di competenza attribuite dalla legge e di eventuali ulteriori esigenze.

ART. 14

IL CONGRESSO NAZIONALE CARABINIERI

Il Congresso Nazionale Carabinieri è la massima espressione democratica del SIULM Carabinieri quale organo deliberante dell'Associazione.

Spetta al Congresso Nazionale Carabinieri, fissare la linea politica del sindacato, definire la politica rappresentativa, gli orientamenti generali e le finalità del SIULM Carabinieri che divengono così vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli tra un Congresso e l'altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira.

Elegge: I probiviri.

Il Congresso Nazionale Carabinieri ratifica a maggioranza le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Direttivo Nazionale Carabinieri con la maggioranza qualificata dei 2/3. Le modifiche dovranno essere comunicate, entro quindici giorni, al competente Ministero, che ne valuterà la conformità ai requisiti previsti, in ottemperanza all'art. 1477, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Oltre a quanto sopra indicato il Congresso Nazionale Carabinieri delibera lo scioglimento del SIULM Carabinieri con votazione all'unanimità in prima seduta, e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dalle successive.

ART. 15

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il congresso straordinario Carabinieri è convocato su richiesta motivata di un numero pari ai 2/3 degli iscritti, o dal 50% + 1 degli aventi diritto al voto nel Congresso Nazionale Carabinieri.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate presso il Direttivo Nazionale Carabinieri, cui compete dettare norme attuative e regolamentari per lo svolgimento dello stesso e indirlo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle firme.

ART. 16

IL DIRETTIVO NAZIONALE CARABINIERI

Il Direttivo Nazionale Carabinieri è il massimo organo direttivo e deliberante del SIULM Carabinieri tra un Congresso e l'altro, al loro interno eleggeranno il Segretario Generale Carabinieri, il Presidente Nazionale ed il Tesoriere. Faranno parte del Direttivo Nazionale Carabinieri il Segretario Generale



Carabinieri, il Presidente, il Vicepresidente, il Vicesegretario Nazionale Carabinieri, Segretari Aggiunti Nazionale, fino al raggiungimento del numero massimo di **15** componenti.

Al Direttivo Nazionale Carabinieri è attribuita la direzione politica dell'Associazione in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale Carabinieri, nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto, adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui l'Associazione è articolata, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale Carabinieri. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Generale Carabinieri, l'Ufficio di segreteria convoca immediatamente il Direttivo Nazionale Carabinieri che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario in attesa di una ulteriore votazione. Stessa procedura sarà attuata in caso di dimissione o impedimento permanente del Presidente.

Nelle eventuali dimissioni da parte di uno o più membri del direttivo, la posizione vacante verrà ripianata iniziando dal non eletto con più voti. Se ciò non sarà possibile si dovrà procedere a nuove elezioni nel Direttivo Nazionale Carabinieri.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri è convocato dal Segretario Generale Carabinieri, con preciso ordine del giorno, in accordo con il Presidente almeno una volta a trimestre, e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.

Tutte le decisioni del Direttivo Nazionale Carabinieri verranno assunte a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza qualificata dal presente Statuto, qualora nella votazione non si raggiungesse alcuna maggioranza, il voto del Segretario Generale Carabinieri varrà doppio. In seguito a richieste motivate, potranno essere autorizzati a partecipare quali uditori i dirigenti di ogni articolazione territoriale, nazionale e i responsabili dei dipartimenti.

Al Direttivo Nazionale Carabinieri competono le decisioni e le deliberazioni sulle questioni disciplinate dal presente Statuto; determina i criteri per attribuire le risorse tra i vari livelli sindacali; vigila sulla corretta applicazione di regole amministrative, delle regole di vita interna, sui comportamenti dei gruppi dirigenti e sul funzionamento degli organi statutari.

Entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dal Tesoriere, riferito all'esercizio dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Nel caso in cui un associato o un dirigente manifesti comportamenti o intraprendi azioni contrarie alle decisioni del Direttivo Nazionale Carabinieri che leda l'immagine del SIULM Carabinieri si attiverà l'ufficio dei Probiviri, che provvederà alla valutazione del caso sottoposto e trasmetterà gli atti al Direttivo Nazionale Carabinieri.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri provvede alla sostituzione di tutti gli appartenenti al SIULM Carabinieri occupanti un posto di responsabilità che si dimettono, decadono o che adottino comportamenti che non siano in linea con le direttive e le decisioni impartite.

I regolamenti di ogni livello sull'organizzazione dei congressi per l'elezione dei delegati, e del funzionamento degli organi statutari dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri si doterà di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.



ART. 17 SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CARABINIERI

Il Segretario Generale Carabinieri viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale Carabinieri, coordina i lavori della segreteria nazionale e con essa rappresenta l'associazione nei tavoli di contrattazione nazionale.

La rappresentanza legale del SIULM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale Carabinieri, a sua volta può delegare altra persona, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza sul lavoro.

Il Segretario Generale Carabinieri nomina il Responsabile del Dipartimento Legale del SIULM Carabinieri, il dipartimento legale ha i seguenti compiti:

- 1) Rappresentanza e Tutela: Rappresenta, promuove, cura e tutela gli interessi collettivi degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in tutte le sedi giuridiche, amministrative e sanitarie.
- 2) Assistenza Giuridica: Assiste il personale dell'Arma dei Carabinieri a seguito di infortuni e infermità subiti in servizio e per causa di servizio.
- 3) Supporto Previdenziale e Assistenziale: Favorisce l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano il servizio e garantire la tutela previdenziale e assistenziale.
- 4) Promozione della Solidarietà: Promuove la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio e la professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri.
5. Salvaguardia della Salute: Salvaguarda la sicurezza e la tutela della salute del personale militare nei luoghi di lavoro.

La Struttura del Dipartimento Legale del SIULM Carabinieri è la seguente:

1. Segretario Generale: Responsabile della gestione complessiva del dipartimento e delle attività legali.
2. Consiglio Legale: Gruppo di esperti legali che forniscono consulenza e supporto nelle questioni giuridiche.
3. Ufficio di Assistenza Giuridica: Struttura dedicata all'assistenza legale del personale dell'Arma dei Carabinieri.
4. Ufficio Previdenziale e Assistenziale: Struttura che si occupa delle questioni previdenziali e assistenziali del personale.
5. Ufficio di Solidarietà e Etica Professionale: Struttura che promuove la solidarietà e l'etica professionale tra i membri dell'Arma dei Carabinieri.



ART. 18 LA SEGRETERIA NAZIONALE CARABINIERI

La Segreteria Nazionale Carabinieri è il massimo organo esecutivo sindacale, esegue e dà concreta attuazione agli indirizzi del Segretario Generale Carabinieri, assicurando la corretta e continuativa gestione del SIULM Carabinieri, risponde della propria attività al Segretario Generale Carabinieri che a sua volta ragguaglia il Direttivo Nazionale Carabinieri. Viene eletta dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

La Segreteria Nazionale Carabinieri è convocata dal Segretario Generale Carabinieri o su richiesta dal 50%+1 dei membri del Direttivo Nazionale Carabinieri.

La Segreteria, in accordo con il Segretario Generale Carabinieri, può proporre al Direttivo Nazionale Carabinieri la revoca motivata dell'incarico affidato ai componenti dei dipartimenti, tale eventuale revoca sarà decisa in un'apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà il proprio processo decisionale.

La Segreteria mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali dell'Associazione.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza e non differibili.

ART. 19 IL PRESIDENTE NAZIONALE CARABINIERI

Il Presidente Nazionale del SIULM Carabinieri viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale Carabinieri.

È il garante dell'osservazione dello statuto e dei regolamenti interni ad ogni livello (i quali dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale Carabinieri), svolge la sua mediazione fra tutti gli organi statutari, su delega del Segretario Generale Carabinieri rappresenta il SIULM nelle manifestazioni istituzionali e culturali.

Può essere delegato dal Direttivo Nazionale Carabinieri per la trattazione di tematiche di interesse nazionale con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

ART. 20 TESORIERE E UFFICIO DI TESORERIA

Il Tesoriere è eletto a maggioranza assoluta dal Direttivo Nazionale Carabinieri fra gli iscritti al SIULM Carabinieri, individuando una persona di grande fiducia, integrità e competenza nella contabilità e finanza. Partecipa alle riunioni del Direttivo Nazionale Carabinieri senza diritto di voto. Sarà coadiuvato da un Ufficio di Tesoreria, eletti dal Direttivo Nazionale Carabinieri su proposta del Tesoriere. L'Ufficio predispone la relazione esplicativa del bilancio della struttura del SIULM Carabinieri a livello Nazionale, comprendendo le spese effettuate dagli organi decentrati a livello Regionale, Provinciale e di base; controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili di tutti gli organi territoriali.



Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche, tutte le segreterie devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Tesoriere, del Segretario Nazionale Carabinieri e del Direttivo Nazionale Carabinieri inviandone copia all'ufficio di Tesoreria.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze dei componenti dell'Ufficio di Tesoreria, il Direttivo Nazionale Carabinieri provvederà alle sostituzioni.

Tutti gli organi statutari che hanno potere di spesa presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo all'Ufficio di Tesoreria, quest'ultimo riferisce con relazione scritta al Tesoriere e al Direttivo Nazionale Carabinieri per l'approvazione.

Il Tesoriere e l'Ufficio di tesoreria si doteranno di un apposito regolamento interno, disciplinando responsabilità, doveri e funzioni.

ART. 21 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'AUTONOMIA

L'attività amministrativa del SIULM Carabinieri, ad ogni livello, deve essere svolta nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascun livello organizzativo dispone.

A tutti i livelli organizzativi del SIULM Carabinieri deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità.

A tal fine vigono le seguenti norme:

- obbligo di predisposizione annuale, da parte delle Segreterie di ciascun livello, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute da inviare ai rispettivi Congressi per l'approvazione ed al Direttivo Nazionale Carabinieri per informazione;
- il Direttivo Nazionale Carabinieri è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tali documenti composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute sono predisposti dalla Segreteria Nazionale Carabinieri con l'intervento qualificato dell'Ufficio revisore dei conti, da individuare successivamente e che i componenti non facciano parte alcun organo statutario;
- ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione dell'Ufficio revisore dei conti, del Tesoriere e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- i bilanci consuntivi e preventivi approvati dovranno essere resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, in ottemperanza all'art. 1480 quater, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Il Direttivo Nazionale Carabinieri del SIULM Carabinieri delibera, approvandolo con maggioranza, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

Per ciò che attiene infine all'autonomia amministrativa, il SIULM Carabinieri è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma, potrà utilizzare eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, per assolvere i fini associativi, salve diverse disposizioni legislative.

TITOLO IV GIUSTIZIA INTERNA

ART.22 UFFICIO PROBIVIRI

L'ufficio dei Probiviri è l'organo nazionale di giustizia interna al SIULM.

È composto da tre membri eletti a maggioranza dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

I candidati sono scelti tra gli iscritti con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. La carica viene comunicata per iscritto, l'interessato dovrà restituire il documento controfirmato a prova dell'accettazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti dei Probiviri, il Direttivo Nazionale Carabinieri provvede alla sostituzione.

I componenti dell'Ufficio dei Probiviri sono tenuti al vincolo di riservatezza nella fase istruttoria fino ad indagine conclusa. In seguito, trasmetteranno le delibere al Direttivo Nazionale Carabinieri.

L'ufficio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.

Con regolamento interno verranno stabilite le funzioni e le procedure da attuare da parte del predetto organo di vigilanza e garanzia.

ART. 23 SANZIONI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta/o o dirigente il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia o risulti lesivo per il SIULM Carabinieri e dei suoi iscritti, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a. biasimo scritto;
- b. sospensione dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a o della carica dirigenziale;
- c. destituzione e/o espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, sia per comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto, sia in contrasto con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione, o per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, chiedere l'intervento dell'ufficio dei Probiviri per la valutazione della sanzione applicata.



Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente rilevanti a danno del SIULM Carabinieri, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

L'Organo di cui all'art.22 costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SIULM Carabinieri.

Le decisioni dell'ufficio dei Probiviri sono assunte con una maggioranza assoluta dei componenti. Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dell'ufficio dei Probiviri sono determinate con apposito regolamento interno approvato dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

La decisione dei Probiviri potrà essere impugnata in seconda istanza innanzi ad una commissione nominata dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

ART. 24

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ SINDACALI

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali:

- le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati del SIULM Carabinieri, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul proprio portale web;
- i dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

TITOLO V

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 25 - I CONGRESSI

Il Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio redigerà ed approverà per ogni organizzazione territoriale e nazionale provvisoria, appositi regolamenti interni definendo le procedure elettive per i congressi di base, provinciale (laddove presente), regionale e nazionale. Potranno partecipare con funzioni di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento delle deleghe associative al SIULM al momento dei congressi.

ART. 26

GLI ORGANISMI PROVVISORI

Sono organismi provvisori:

- Il Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio;
- Il Segretario Generale Nazionale Carabinieri provvisorio;
- Il Presidente Nazionale provvisorio ed il Vice Presidente Nazionale;



- Vicesegretari Generali Nazionali e Segretari Aggiunti Nazionali provvisori;
- Ufficio provvisorio dei Proibiviri;
- Referenti di Base, Provinciali e Regionali provvisori.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio è formato, dai Soci Fondatori e dai membri eletti dallo stesso Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio. È costituito da: il Segretario Generale Nazionale Carabinieri provvisorio, il Presidente Nazionale Carabinieri provvisorio, il Vicepresidente Nazionale Carabinieri provvisorio, il Vicesegretario/a Generale Nazionale provvisori, i Segretari Aggiunti Nazionali provvisori.

Il Segretario Generale Nazionale Carabinieri presiede i lavori del Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio oltre ad assumere la legale rappresentanza dell'Associazione sindacale.

Il Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio ha il compito di coordinare l'attività nazionale e di organizzare e convocare il primo congresso nazionale.

Svolge in via transitoria le funzioni di tutti gli altri organismi nazionali previsti nel presente Statuto e adotta i regolamenti pregressuali necessari per l'avvio dell'attività associativa.

Per tali fini adotterà un regolamento provvisorio di funzionamento.

In via transitoria, qualora necessario, il Direttivo Nazionale Carabinieri nominerà tre Proibiviri provvisori e relativi supplenti per la trattazione della giustizia interna, fino alle elezioni.

Le presenti cariche provvisorie avranno validità fino al Congresso Nazionale Carabinieri.

Art. 27 I SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo originario.

Al Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio è delegata sin d'ora la facoltà di apportare eventuali modifiche allo statuto originario, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e del presente Statuto che si rendessero necessarie su espressa richiesta delle Autorità preposte al rilascio della prescritta iscrizione dell'Associazione.

I soci Fondatori resteranno in carica nel Direttivo Nazionale Carabinieri provvisorio con diritto di voto fino al primo congresso Nazionale.

Bari, li 22/01/2025

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe R. F. ...